

XVII legislatura

## **Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2494**

"Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali"

agosto 2016  
n. 362



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
del lavoro e della salute



SERVIZIO STUDI  
TEL. 066706-2451  
[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

## **Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2494**

"Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali"

agosto 2016  
n. 362

a cura di: M. Bracco



**Scheda di lettura dell'A.S. n. 2494, "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali"**

Il disegno di legge in esame - "collegato" alla manovra di finanza pubblica ed approvato, con modifiche, in prima lettura, dalla Camera dei deputati - reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali.

La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al **comma 1, alinea, e comma 5 dell'articolo 1** - che prevede, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali ed un secondo invio alle Camere per l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi (sulla prima versione degli schemi) dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari -.

Le finalità generali della delega (**comma 1**) sono costituite da: il concorso a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona; il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale; l'ampliamento delle protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali, in modo da renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni.

Gli oggetti della delega sono esposti nei seguenti termini sintetici dalle **lettere a), b) e c)** del **comma 1** (mentre i successivi **commi 2, 3 e 4** stabiliscono i principi e criteri direttivi specifici per ognuno di tali oggetti): a) l'introduzione di una misura - denominata reddito di inclusione e da garantire uniformemente (in qualità di livello essenziale delle prestazioni) sull'intero territorio nazionale - di contrasto della povertà, "intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso", e dell'esclusione sociale; b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale intese al contrasto della povertà - con esclusione delle prestazioni rivolte alla fascia di popolazione "anziana non più in età di attivazione lavorativa", delle prestazioni a sostegno della genitorialità e di quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario -. Si segnala che la Camera ha così riformulato l'oggetto in esame, mentre il testo originario faceva riferimento anche alla razionalizzazione di prestazioni di natura previdenziale, "sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero". Dai lavori preparatori emerge che la soppressione è stata intesa anche ad escludere qualsiasi tipo di intervento sulle pensioni in favore dei superstiti e sulle integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici<sup>1</sup>; c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in

---

<sup>1</sup> Cfr. [il comunicato](#) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 aprile 2016, pubblicato sul sito *internet* del medesimo Dicastero.

tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328<sup>2</sup>.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di reddito di inclusione sono stabiliti dal **comma 2**, mentre il **comma 6** (oltre a porre le clausole finali di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica) specifica che queste ultime norme di delega sono attuate nei limiti delle risorse del "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" (come incrementate dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle norme di delega di cui al **comma 3**).

Si ricorda che - ai sensi dell'art. 1, commi da 386 a 389, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 -:

- le risorse del suddetto Fondo sono pari a 1.030 milioni di euro per il 2017 ed a 1.054 milioni annui a decorrere dal 2018, e sono destinate a garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale<sup>3</sup>;
- tale Piano è adottato con cadenza triennale, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, e deve individuare una progressione graduale (nei limiti delle risorse disponibili) nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà, mediante l'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, "correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta", e mediante la "razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti".

Le norme di delega sul reddito di inclusione si pongono, dunque, in relazione alle norme programmatiche e finanziarie summenzionate.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia sono, ai sensi del presente **comma 2**, i seguenti - fermi restando i riferimenti al reddito di inclusione posti dai principi e criteri direttivi di cui ai successivi **commi 3 e 4** -:

- il reddito di inclusione costituisce una misura unica a livello nazionale, avente carattere universale, la quale è subordinata alla prova dei mezzi ed all'adesione a "un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà" (**lettera a**).

Riguardo alla prova dei mezzi, il principio in esame fa riferimento all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per tener conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa. Si ricorda che l'ISEE (a cui fanno riferimento diversi benefici e prestazioni sociali agevolate) è costituito dal rapporto tra il valore ISE - il

<sup>2</sup> "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

<sup>3</sup> Le risorse del Fondo per il 2016, pari a 600 milioni di euro, sono impiegate, invece, in base alle norme specifiche di cui al comma 387 del citato art. 1 della L. n. 208 del 2015.

quale è pari alla somma dell'indicatore della situazione reddituale familiare e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale familiare<sup>4</sup> - ed il parametro derivante dalla scala di equivalenza (relativa alla specifica composizione, soprattutto di natura numerica, del nucleo familiare).

Il progetto personalizzato è disciplinato secondo i principi e criteri di delega di cui alle successive **lettere e) ed f)**<sup>5</sup>;

- la misura del reddito di inclusione (**lettera b)**) è garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale ed è articolata in un beneficio economico ed in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali (di cui alla citata L. n. 328 del 2000) mediante il suddetto progetto personalizzato. Per la componente economica, il decreto legislativo deve stabilire - oltre alle cause di sospensione e di decadenza -

<sup>4</sup> Per la disciplina dell'ISEE, cfr. il regolamento di cui al [D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159](#), e l'art. 2-sexies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

<sup>5</sup> Nel corso dell'esame parlamentare del **presente disegno di legge**, è stato già da più parti sottolineato il fatto che il legislatore ha inteso la misura nazionale di contrasto alla povertà come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale – SIA, prevedendo pertanto un percorso attuativo della misura nazionale di sostegno al reddito in grado di beneficiare della già avvenuta sperimentazione del SIA nelle grandi città.

La sperimentazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) nelle 12 città con più di 250.000 abitanti nasce infatti con l'esplicita finalità di sperimentare una misura di integrazione del reddito generalizzabile come «strumento di contrasto alla povertà assoluta» (art. 60, decreto legge 5/2012). Le modalità attuative della sperimentazione del SIA sono state indicate dal [decreto 10 gennaio 2013](#) che ha stabilito i criteri di identificazione dei beneficiari, individuati per il tramite dei Comuni, e l'ammontare della disponibilità sulle singole carte - da un minimo di 231 a un massimo di 404 euro mensili -, calcolato secondo la grandezza del nucleo familiare.

Per la contiguità del SIA con la misura unica di contrasto alla povertà, merita ricordare che il SIA è una prestazione economica sottoposta alla prova dei mezzi, e dunque uno strumento categoriale, in quanto è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari con minori in situazione di difficoltà (ISEE inferiore a 3.000 euro e patrimonio inferiore a 8.000 euro; trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili; vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli). Inoltre, i componenti del nucleo familiare beneficiario devono essere disoccupati e almeno uno di essi deve aver svolto attività lavorativa continuativa per un minimo di sei mesi nei tre anni precedenti alla richiesta del SIA. Infine, la presenza di più di due figli minori o di figli minori disabili nel nucleo richiedente costituisce criterio di precedenza nell'accesso al beneficio, così come risultano preferiti per la concessione del beneficio i nuclei monoparentali con minori e quelli con disagio abitativo.

Per poter beneficiare del trasferimento monetario, il nucleo familiare deve stipulare e rispettare un patto di inserimento con i servizi sociali degli enti locali di riferimento. I servizi sociali, per parte loro, si impegnano a favorire con servizi di accompagnamento il processo di inclusione e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo, promuovendo, fra l'altro, il collegamento con i centri per l'impiego, per la partecipazione al mercato del lavoro degli adulti, e il collegamento con il sistema scolastico e sanitario per l'assolvimento da parte dei minori dell'obbligo scolastico e il rispetto dei protocolli delle visite sanitarie pediatriche.

Le caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari del progetto sono state individuate in accordo con le città interessate, mentre l'Inps è l'ente attuatore del progetto per la concessione dei contributi economici e predisporre, a tal fine, gli strumenti telematici per lo scambio dei flussi informativi con i comuni coinvolti. I servizi sociali dei comuni coinvolti coordinano l'attività complessiva della rete rappresentata anche dai servizi per l'impiego, i servizi sanitari e la scuola.

Nel febbraio 2016, la Conferenza unificata ha approvato le [Linee guida per l'inclusione attiva \(SIA\)](#), che chiariscono nel dettaglio il funzionamento e l'applicazione del SIA, regolamentando un nuovo schema di intervento che prevede il rafforzamento del sistema dei servizi sociali sul territorio nell'ottica della rete integrata dei servizi.

un limite di durata (**lettera h**)), con possibilità di rinnovo, subordinato alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato (l'introduzione di un limite di durata costituisce una delle modifiche alla presente disciplina di delega operate dalla Camera);

- i beneficiari della misura in esame sono individuati mediante la definizione (da parte del decreto legislativo) di un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea (**lettera c**). *Sembrerebbe opportuno valutare se sussista l'esigenza di chiarire già nella presente disciplina di delega: quali siano i termini di applicazione, con riferimento ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento, a cui sembrerebbe farsi riferimento con il richiamo al "rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea", tenuto conto che la direttiva 2004/38/CE<sup>6</sup> pone un obbligo di estensione (ai cittadini comunitari) delle prestazioni di assistenza sociale solo per alcune fattispecie<sup>7</sup>; se la misura in esame sia applicabile, e con quali criteri, anche a cittadini non appartenenti all'Unione europea;*
- le procedure per la definizione dei beneficiari della misura in esame e dell'importo della componente economica garantiscono il rispetto dei limiti delle risorse del suddetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (**lettera c** citata) e l'importo è determinato tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare e della soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà (come definita dal precedente **comma 1, lettera a**));
- i suddetti Piani nazionali per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale devono prevedere un graduale incremento della componente economica della misura in esame ed una graduale estensione dei beneficiari, sulla base delle risorse che affluiscono al citato Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale mediante gli interventi di riordino di cui al successivo **comma 3** nonché delle eventuali risorse che derivino da specifici provvedimenti legislativi (**lettera d**). I beneficiari oggetto della graduale estensione sono da individuare in via prioritaria tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione<sup>8</sup>;

<sup>6</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, "relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE".

<sup>7</sup> Cfr., in particolare, l'art. 24 della suddetta direttiva.

<sup>8</sup> Secondo la nozione di stato di disoccupazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

Il presidente dell'INPS, nel corso dell'[audizione del 4 aprile 2016](#) presso le Commissioni riunite XI e XII della Camera, ha rilevato che, dal 2007 al 2014, il tasso di povertà riferito ai nuclei familiari posti al di sotto della soglia di povertà fissa (in termini reali) è aumentato incisivamente, raggiungendo il 24,5% (rispetto al 18,7% del 2008). Sempre nel periodo 2013-14, come negli anni precedenti, il gruppo socio-



- il progetto personalizzato è predisposto (**lettera f**) da un'*équipe* multidisciplinare, costituita da parte dell'ambito territoriale sociale<sup>9</sup>, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di: servizi per l'impiego; formazione; politiche abitative; tutela della salute; istruzione. Il progetto è adottato secondo principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari medesimi, sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione degli stessi progetti; un'attenta definizione degli obiettivi ed un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale. All'attuazione del progetto nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrono, ove compatibili e relative all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi, nazionali e regionali, previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020 (**lettera e**);
- l'INPS effettua controlli (**lettera g**) sulla verifica della sussistenza dei requisiti dei beneficiari, anche avvalendosi dei collegamenti con l'anagrafe tributaria e con gli strumenti e sistemi informativi oggetto dei principi e criteri di delega di cui al successivo **comma 4, lettera i**). Dallo svolgimento dei controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

economico che ha subito l'incremento percentuale più alto nell'incidenza della povertà è rappresentato dalle persone disoccupate con più di 50 e meno di 65 anni di età. Nel periodo 2013-14, in questo gruppo di età, il tasso di povertà è aumentato di un ulteriore 35%. Il Presidente dell'INPS ha anche sottolineato che tali tendenze possono essere poste in relazione con l'assenza di strumenti generalizzati di contrasto alla povertà.

Per quanto riguarda le prestazioni finalizzate al contrasto alla povertà oggi erogate, il Presidente ha ricordato i dati relativi all'ASDI, il nuovo assegno di natura assistenziale per la disoccupazione di lunga durata, legato ad un valore ISEE inferiore ai 5.000 euro. Uno strumento basato su forti condizioni categoriali, e dunque non di tipo universalistico: impone, infatti, oltre alla disoccupazione di lunga durata, la presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio minore, oppure il superamento dei 55 anni d'età da parte del disoccupato. La misura, originariamente prevista per il 1 maggio 2015, è entrata in vigore il 3 febbraio 2016 con la pubblicazione del decreto ministeriale attuativo ma andrà a regime non prima di giugno 2017, dato che richiede di avere esaurito la nuova indennità di disoccupazione NASPI, anch'essa introdotta nel maggio del 2015 (la cui durata massima è di 24 mesi). Ad aprile 2016 erano state presentate 4.000 domande di ASDI. Per quanto riguarda la Carta acquisti sperimentale - SIA, il Presidente INPS ha ricordato che la prestazione non è ancora stata estesa a tutto il territorio nazionale. Pertanto, il peso degli interventi nazionali contro la povertà per chi ha meno di 65 anni ricade principalmente su misure per i nuclei familiari con valori ISEE molto bassi, quali l'assegno familiare per i nuclei con tre figli minori (soglia ISEE inferiore a 8.555,99 euro) con 235.130 beneficiari per una spesa pari a circa 400 milioni di euro nel 2014, o il bonus bebè maggiorato a 160 euro (soglia ISEE inferiore a 7.000 euro) con circa 100.000 beneficiari e una spesa pari a oltre 110 milioni di euro nel 2015. A conclusione dell'intervento, il Presidente ha richiamato il documento "[Non per cassa, ma per equità](#)" nella parte dedicata al Sostegno di inclusione attiva ultra55enni.

<sup>9</sup> L'ambito territoriale sociale - ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 8 novembre 2000, n. 328 - è un'aggregazione - in genere, intercomunale - con funzioni e compiti di programmazione, progettazione, organizzazione e gestione associata dei servizi sociali.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riordino delle prestazioni di natura assistenziale, intese al contrasto della povertà - con esclusione, come detto, delle prestazioni rivolte alla fascia di popolazione "anziana non più in età di attivazione lavorativa", delle prestazioni a sostegno della genitorialità e di quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario - sono stabiliti dal **comma 3**. Essi sono i seguenti:

- le prestazioni in oggetto sono assorbite, a regime, nella summenzionata misura del reddito di inclusione (**lettera a**) (la formulazione di questo principio costituisce una delle modifiche alla presente disciplina di delega operate dalla Camera). Tale assorbimento, per la cosiddetta carta acquisti ordinaria, non può essere completato prima del momento in cui la misura del reddito di inclusione coprirà tutte le fasce di popolazione interessate dalla medesima carta acquisti ordinaria.

Si ricorda che quest'ultima rappresenta un valore di 40 euro al mese, utilizzabile per il sostegno delle spese alimentari e sanitarie ed il pagamento delle utenze relative all'energia elettrica ed al gas, ed è riconosciuta in favore degli anziani di età pari o superiore a 65 anni e dei bambini di età inferiore a 3 anni, rientranti in determinate condizioni, tra cui quelle che l'importo complessivo dei redditi percepiti non superi un determinato limite, pari, nel 2016, a euro 6.788,61, ovvero, per i soggetti di età superiore a 70 anni, ad euro 9.051,48, e che, in ogni caso, il valore dell'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superi il primo dei due suddetti limiti (pari, nel 2016, come detto, ad euro 6.788,61)<sup>10</sup>;

- il riordino delle prestazioni assistenziali in oggetto determina una revisione dei relativi requisiti solo con riferimento alle domande presentate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo (o dei decreti legislativi) di riordino (**lettera b**). *Sembrerebbe opportuno chiarire i termini di coordinamento tra tale principio e quello summenzionato sull'assorbimento, a regime, delle prestazioni nella misura del reddito di inclusione e specificare se dall'assorbimento derivi la cessazione delle altre prestazioni già in godimento;*
- le eventuali economie di spesa derivanti dal riordino medesimo sono destinate al citato Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (**lettera c**);
- le risorse del medesimo Fondo eventualmente non impiegate nell'anno di competenza sono conservate in bilancio e possono essere impegnate nell'anno successivo, con priorità rispetto alle risorse in dotazione per quest'ultimo (**lettera d**); tuttavia, per ciascun anno, l'importo delle somme oggetto di impegno contabile non può superare il valore della dotazione

<sup>10</sup> La carta acquisti in oggetto è riconosciuta per i residenti, "cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

del fondo prevista per lo stesso anno (come eventualmente incrementata in base alle economie di spesa di cui alla precedente **lettera c**). *Sotto il profilo redazionale, sembrerebbe preferibile che il principio di delega di cui alla presente **lettera d** sia inserito nel precedente **comma 2**, anziché nel **comma 3**.*

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali (al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla L. n. 328 del 2000) sono stabiliti dal **comma 4**. Essi prevedono:

- l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'INPS, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi (**lettera a**);
- la consultazione periodica, da parte del suddetto organismo, delle parti sociali e degli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore<sup>11</sup> - al fine di valutare l'attuazione delle norme di cui alla presente legge - e la possibilità, per il medesimo organismo, di costituzione di gruppi di lavoro (con la partecipazione dei predetti soggetti), intesi alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà (**lettera b**);
- l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, nonché dello svolgimento - anche avvalendosi dell'organismo di coordinamento di cui alla **lettera a** - del monitoraggio sull'attuazione della summenzionata misura del reddito di inclusione e delle altre prestazioni intese al contrasto della povertà, pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli esiti sul sito *internet* istituzionale (**lettera c**);
- la possibilità che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponga, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, protocolli formativi e operativi che agevolino l'attuazione della summenzionata misura del reddito di inclusione (**lettera d**);
- la promozione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di iniziative di confronto tra gli operatori e la segnalazione, da parte del medesimo Dicastero, alle regioni interessate degli ambiti territoriali

<sup>11</sup> Riguardo alla nozione di enti del Terzo settore, cfr. la L. 6 giugno 2016, n. 106.

sociali<sup>12</sup> che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della suddetta misura, presentino particolari criticità, con la possibilità, in accordo con la regione interessata, di interventi di tutoraggio (**lettera d**) citata);

- la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**lettera e**);
- il rafforzamento (**lettera f**) della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello dei suddetti ambiti territoriali sociali, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse - ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale - afferenti ai programmi operativi, nazionali e regionali, previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, "nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza" (l'introduzione di meccanismi premiali costituisce una delle modifiche alla presente disciplina di delega operate dalla Camera);
- il riordino (**lettera g**) della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, con la possibilità di costituzione - assicurando comunque risparmi di spesa - di consorzi tra enti locali per la gestione associata dei suddetti servizi, in deroga alla norma generale di soppressione dei consorzi tra enti locali<sup>13</sup> ed applicando la disciplina generale già vigente in materia, di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni (il riferimento ai consorzi e, in generale, al riordino delle forme strumentali per la gestione associata costituisce una delle modifiche alla presente disciplina di delega operate dalla Camera);
- la promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonché l'attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del "privato sociale" impegnate nell'ambito delle politiche sociali, facendo anche riferimento a sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni (**lettera h**);

<sup>12</sup> Come detto, l'ambito territoriale sociale - ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 328 del 2000 - è un'aggregazione - in genere, intercomunale - con funzioni e compiti di programmazione, progettazione, organizzazione e gestione associata dei servizi sociali.

<sup>13</sup> Norma di cui all'art. 2, comma 186, lettera e), della L. 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, che attribuisce ai comuni le funzioni esercitate dai consorzi soppressi e le relative risorse, con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici.

- il rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21 della L. n. 328 del 2000, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, l'integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni, il miglioramento della fruibilità dei dati del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori, il rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell'assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a prestazioni indebitamente percepite, e l'introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti (**lettera i**).

Si ricorda che il citato art. 21 della L. n. 328 prevede l'istituzione di un sistema informativo dei servizi sociali da parte dello Stato e degli enti territoriali ("per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione"). Il suddetto Casellario dell'assistenza è stato istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale; il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni *no profit* e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, che sono tenuti a fornire i dati e le informazioni contenuti nei propri archivi e banche dati, "per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse".

Il **comma 7** prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati ai sensi del **comma 1**, possano essere adottati decreti legislativi integrativi e correttivi, secondo i medesimi principi e criteri direttivi e la stessa procedura.

Il **comma 8** fa salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il **comma 9** prevede che sia la presente legge sia i decreti legislativi di attuazione entrino in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.